



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
C.F. 82004000871
Viale Mario Milazzo, 218 – 95041 Caltagirone

**NOTA INFORMATIVA PER GLI AUSILIARI DEL GIUDICE
(periti, consulenti, interpreti e traduttori)**

In relazione alla consulenza da Lei svolta nel procedimento in oggetto si comunica quanto segue:

La Legge Finanziaria 2004 al comma 36 dell'art. 2 ha modificato il regime fiscale per le consulenze tecniche svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, escludendo dall'assimilazione a reddito di lavoro dipendente i compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni, a condizione che le prestazioni siano rese da soggetti che esercitino un'arte o professione di cui all'art. 49 co. 1 T.U.I.R. (redditi di lavoro autonomo) o che esercitino impresa commerciale.

Pertanto i compensi liquidati dal 1/1/2004 dovranno essere fatturati con applicazione dell' IVA e ritenuta d'acconto, con liquidazione delle casse professionali previdenziali e con assoggettamento a IRAP in sede di dichiarazione dei redditi, *comprese le prestazioni rese da parte dalle professioni sanitarie.*

Restano escluse da IVA le prestazioni occasionali svolte da chi non rientri nelle categorie sopraindicate.

In seguito alle circolari (Nota 16 febbraio 2005 – M.G.), n. 29/2006 e n. 46/2009 della Corte di Appello di Catania si precisa quanto segue:

➤ **Per i soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo**

I rimborsi spese, oltre che a concorrere a formare la base imponibile ai fini IVA e ai fini dei contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza, devono ritenersi soggetti a ritenuta d'acconto IRPEF, ad eccezione delle spese documentate con fatture e/o ricevute intestate all'autorità giudiziaria committente con annotazione che "la spesa è stata anticipata dal libero professionista in nome e per conto del Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale/civile n. "

➤ **Per i soggetti la cui prestazione rientri nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**

I rimborsi spese concorrono sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto rientrano nell'imponibile e sono soggetti a tassazione con l'aliquota indicata dall'ausiliario (*Note Agenzia delle Entrate n. 2005/49449 e n. 2006/42932*)

➤ **Per agevolare il pagamento della consulenza svolta è opportuno depositare, unitamente alla richiesta di liquidazione, copia dei seguenti atti che andranno autenticati dalle Cancellerie del magistrato procedente:**

1. Atto di nomina del consulente-interprete e/o verbale conferimento incarico sottoscritto dal magistrato con le autorizzazioni ottenute: termine fissato per deposito consulenza, autorizzazione all'uso del mezzo proprio, utilizzo di ausiliari, eventuali proroghe per il deposito.
2. In caso di nomina urgente da parte della A.G. deve essere riportata l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice
3. Atto di deposito della perizia con eventuali proroghe ottenute
4. Richiesta di liquidazione del perito con documentazione analitica delle spese sostenute comprese quelle di viaggio.
5. Fattura per chi è tenuto all'emissione

Si ricorda, che l'art. 1, commi 96-117, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha previsto per i lavoratori autonomi che aderiscono al regime fiscale c.d. "contribuenti minimi" l'imposta di bollo per quietanza di € 1,81 per qualsiasi pagamento di compensi superiori ad € 77,47.